



IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", quale risultante dalle successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 3 novembre 1999 n. 509";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. Prot. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. Prot. n. 9018 del 24 giugno 2008, e successive modifiche, in particolare l'articolo 20 "Calendari, durata e validità delle attività didattiche";
- VISTA l'emergenza epidemiologica della malattia Covid-19 causata dal Coronavirus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale e le disposizioni nazionali e regionali, succedutesi nel tempo, finalizzate a favorire il contenimento del contagio e tutelare la salute pubblica;
- VISTA in particolare la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO il D.R. n. 506/2020 del 10 marzo 2020, riguardante le misure precauzionali per limitare la diffusione del contagio da Covid-19, con il quale sono state sospese e/o diversamente regolate le attività istituzionali dell'Ateneo al fine di assicurare "il distanziamento sociale" necessario per il contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19;
- VISTE le Indicazioni Complementari aggiornate al decreto rettorale di cui sopra, pubblicate nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo in data 13 marzo 2020 e comunicate in pari data via mail a tutto il personale e agli studenti dell'Università di Pisa;
- VISTO il D.R. n. 570/2020 del 3 aprile 2020 che, in ragione della proroga dei provvedimenti di contenimento del contagio disposta con DPCM del 1° aprile 2020, ha previsto che "Il termine del 3 aprile 2020, contenuto nel decreto rettorale del 10 marzo 2020, n. 506 e nelle relative Indicazioni Complementari pubblicate nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo in data 13 marzo 2020, è prorogato al 13 aprile 2020. Restano fermi gli altri termini stabiliti nelle Indicazioni Complementari, nonché quelli fissati da specifiche disposizioni normative statali e dai relativi decreti attuativi" (art. 1);
- VISTO il D.R. n. 597/2020 del 13 aprile 2020 che, in ragione della conferma dei provvedimenti di contenimento del contagio fino al 3 maggio 2020, disposta con DPCM del 10 aprile 2020, ha previsto una ulteriore proroga fino a tale data del termine del 3 aprile, contenuto nel D.R. n. 506/2020 e nelle relative Indicazioni Complementari, fermo restando gli altri termini stabiliti nelle Indicazioni Complementari o fissati da specifiche disposizioni normative statali e relativi decreti attuativi;

VISTE le disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020, e relativi allegati, efficaci a far data dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, sostitutive di quelle del DPCM 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;

RITENUTO che, alla luce di quanto disposto dal DPCM suddetto, sia opportuno dare avvio alla cosiddetta Fase 2, consentendo secondo più dettagliate disposizioni che saranno contenute nelle Indicazioni complementari a questo D.R., lo svolgimento di tirocini, attività di ricerca e di laboratori sperimentali, nonché la riattivazione del prestito bibliotecario, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL;

RITENUTO di avviare una ripresa graduale di talune attività "in presenza", sotto monitoraggio costante;

CONSIDERATO quanto previsto dal "Protocollo di sicurezza anti-contagio sulle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro nell'Università di Pisa nella Fase 2", predisposto dal Servizio Prevenzione e Protezione, con la collaborazione e la consulenza tecnico-scientifica del Tavolo Tecnico per l'emergenza Coronavirus, pubblicato nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo in data 3 maggio 2020, cui faranno seguito le Indicazioni complementari al presente decreto, di aggiornamento delle Indicazioni Complementari al D.R. n. 506/2020;

RITENUTO di accordare priorità, nell'accesso all'uso dei laboratori e delle biblioteche, ai precari della ricerca o a chi possa subire un pregiudizio nella conclusione del percorso di studio, cioè assegnisti, specializzandi, borsisti, dottorandi all'ultimo anno, laureandi, nonché ai docenti con progetti/contratti in scadenza;

RITENUTO che, allo stato dell'andamento epidemiologico in Italia e in Toscana, la riattivazione, anche se soltanto nella parte finale del semestre in corso, della didattica "in presenza", è sconsigliata, per due ordini di motivi:

- il patrimonio edilizio di Ateneo non consente per gli studenti, né nelle aule, né nei laboratori, il distanziamento sociale prescritto dalle norme di prevenzione e protezione dettate dal Protocollo anti-contagio sopra citato;
- il rientro a Pisa di numerosi studenti fuori regione, inducendo consistenti flussi di pendolarismo interregionale, genererebbe rischi sanitari eccessivi, determinando inoltre discriminazioni nei confronti di studenti che fossero impossibilitati a rientrare;

CONSIDERATA pertanto la necessità di prorogare ulteriormente le misure adottate con il D.R. n. 506/2020 del 10 marzo 2020, come attuate nelle relative Indicazioni Complementari, nonché di individuare le modalità che consentano il riavvio in sicurezza delle attività di tirocinio, delle attività di ricerca e di laboratorio sperimentale, nonché del prestito bibliotecario, secondo quanto previsto nel Protocollo suddetto e nelle Indicazioni Complementari aggiornate al presente decreto;

DECRETA

Articolo 1

1. Il termine del 3 aprile 2020, contenuto nel D.R. n. 506/2020 del 10 marzo 2020 di cui in premessa, già prorogato con i D.R. n. 579/2020 e n. 597/2020, è ulteriormente prorogato al 31 agosto 2020, ovvero a una data antecedente stabilita con successivo decreto rettorale.

Restano fermi gli altri termini stabiliti nelle Indicazioni Complementari al presente decreto, nonché quelli fissati da specifiche disposizioni normative statali e dai relativi decreti attuativi.

2. È fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 2 per il prestito bibliotecario, per i tirocini e per le attività di ricerca e laboratorio sperimentali.

Articolo 2

1. È riattivato il servizio di prestito bibliotecario, secondo le modalità operative e organizzative individuate dal “Protocollo di sicurezza anti-contagio sulle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro nell’Università di Pisa nella Fase 2”, previa adozione di tutti gli accorgimenti e dispositivi precauzionali ivi previsti.
2. Le attività di tirocinio meglio individuate nelle Indicazioni Complementari al presente decreto, possono essere avviate *ex novo* o riattivate, secondo le prescrizioni ivi contenute.
3. Le attività di ricerca e di laboratorio sperimentale dell’Ateneo possono essere riavviate secondo le modalità e nei limiti definiti nelle Indicazioni Complementari al presente decreto, di aggiornamento alle Indicazioni Complementari al D.R. n. 506/2020, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

Articolo 3

1. L’art. 17 del D.R. n. 506/2020 del 10 marzo 2020 è sostituito dal seguente “Fermo restando quanto previsto dall’articolo precedente, con separato provvedimento del Direttore Generale sono inoltre disposte misure di organizzazione del lavoro secondo un piano che assicuri la continuità dell’attività istituzionale dell’Ateneo, con particolare riguardo ai servizi didattici a distanza e all’attività di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 87, commi 1-3 del DL 17 marzo n. 18 (conv. l. del 24.04.2020, n. 27), secondo cui qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”.

Articolo 4

1. L’art. 18 del D.R. n. 506/2020 è abrogato.

Articolo 5

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in vigore a far data dalla pubblicazione nell’Albo Ufficiale Informatico del presente decreto, che sarà inoltre reso disponibile sul sito web dell’Ateneo.

IL RETTORE
prof. Paolo M. Mancarella*

* Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse